

## ***Imposizione indiretta del trust in cerca di certezze***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

### **Trust dopo la riforma**

Scopri di più

Uno dei **temi emergenti relativo al trust** maggiormente **dibattuti tra gli operatori** è senz'altro quello della concreta applicazione della **imposta di successione e donazione**. La novella, infatti, pur recependo il nuovo corso dell'Amministrazione enucleato con la [circolare n. 34/E/2022](#), si discosta da esso sotto alcuni profili.

Un **elemento certo** è rappresentato sicuramente dal fatto che **il prelievo è dovuto nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari e non più nella fase iniziale del passaggio dei beni dal disponente al trustee**. Si tratta di una novità normativa apprezzabile, in quanto **collega il tributo alla concreta manifestazione di capacità contributiva**. L'arricchimento, infatti, potrà esserci generalmente solo nella fase finale.

Rispetto alla [circolare n. 34/E/2022](#), tuttavia, viene abbandonata l'eventualità che l'imposizione possa avvenire nella fase iniziale – **salvo espressa opzione del disponente** – anche nei casi in cui **il beneficiario risulti vested** e possa, quindi, **pretendere da subito il patrimonio**. L'arricchimento, dunque, è legato non al potere di pretendere il patrimonio, quanto al **concreto trasferimento dello stesso**.

Un **profilo di incertezza**, invece, è legato alla **determinazione della base imponibile**. La norma prevede in modo generico che *“L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”*. Il riferimento sembra, quindi, essere operato al **concreto trasferimento dei beni**, senza considerare se lo stesso avvenga in **modo formalizzato o meno**. L'attribuzione di liquidità mediante semplice bonifico, pertanto, potrebbe **risultare rilevante ai fini del tributo**.

Sul punto, tuttavia, si devono dare per assodate alcune esclusioni. Innanzitutto, **non devono essere incluse nella base imponibile le attribuzioni di reddito e non di capitale**. Il trust può essere **opaco o trasparente**. Nel primo caso, il reddito ha **scontato imposizione in capo al trust**, mentre nel secondo caso ha scontato **imposizione in capo al beneficiario**. In entrambi i casi, l'attribuzione deve essere **intesa come di reddito e non sconta quindi imposta di donazione**.

In secondo luogo, pur nell'ambito delle attribuzioni di patrimonio, **devono intendersi come escluse le erogazioni per sostenere spese di mantenimento** e di educazione e quelle sostenute per malattia ([articolo 742 cod. civ.](#)), le liberalità che si suole fare in occasione di **servizi resi o comunque in conformità agli usi** ([articolo 770 cod. civ.](#)) e, infine, le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili pur in mancanza dell'atto pubblico ([articolo 783 cod. civ.](#)).

Inoltre, l'esclusione da tassazione potrebbe discendere anche da **carenza dei requisiti di territorialità**. Se il **disponente è non residente** ed i beni si trovano all'estero, **manca il presupposto impositivo**.

Qualche perplessità, al riguardo, esiste in **relazione al momento in cui deve essere valutata l'ubicazione dei beni**.

Infine, un tema caldo è sicuramente costituito dalla **facoltà concessa di anticipare la tassazione nella fase iniziale**. Questa opportunità, che interessa anche i **trust già istituiti**, necessita di un **massivo intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria**. La norma, infatti, demanda ad un **provvedimento attuativo la disciplina di dettaglio**.

Questi e molti altri temi verranno approfonditi nel percorso **Trust dopo la riforma** in partenza il prossimo 20.3.2025.